



NUMISMATICI ITALIANI PROFESSIONISTI

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1

Ambito

1. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione Numismatici Italiani Professionisti (d'ora in poi NIP), il presente Regolamento disciplina norme di comportamento generali dei Soci e di funzionamento di NIP.
2. In considerazione di quanto disposto dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto di NIP, eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento interno comportano l'avvio dei procedimenti previsti dall'articolo 14 dello Statuto, con le modalità disciplinate dal successivo articolo 5 del presente Regolamento interno.

ARTICOLO 2

Procedura di svolgimento dell'Assemblea generale

1. Votazioni. Il conteggio dei voti sarà limitato al numero dei voti validi. In caso di voto segreto, aggiunte o correzioni invalidano le schede.
2. Astensioni. Sono considerate voti validi e sono conteggiate per il quorum. Quando le astensioni superano il quarto dei voti, è prevista una seconda votazione, cui succede – nel caso di ripetersi del medesimo esito – la decadenza dell'argomento in esame, che potrà essere riproposta all'Assemblea successiva.
3. Elezione alle cariche sociali. Ogni Socio può candidarsi e proporre altri Soci per il nuovo Consiglio direttivo. Le proposte, controfirmate dal candidato per accettazione, devono essere inviate al Segretario entro il termine di quindici giorni antecedenti l'inizio dell'Assemblea e vengono rese note a tutti i Soci dal Segretario entro cinque giorni antecedenti l'Assemblea.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto dell'Associazione e in considerazione di acclamate motivazioni eccezionali, l'Assemblea generale è convocata in forma telematica, con l'utilizzo di strumenti digitali per lo svolgimento del dibattito e per le votazioni. Il Segretario cura la conservazione e la disponibilità per i Soci dei documenti e dei risultati elettorali formati durante le varie fasi dell'Assemblea generale. Singole modalità di attuazione saranno comunicate con nota del Presidente, sentito il Consiglio direttivo.

ARTICOLO 3

Segretario

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto, il Segretario conserva e gestisce la Tesoreria e in tale veste redige il Bilancio e lo presenta all'Assemblea generale. Il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare un Tesoriere aggiunto limitatamente all'assolvimento delle funzioni di gestione contabile della Tesoreria.

ARTICOLO 4

Quote annuali

1. Dal primo gennaio 2024 e fino a nuova deliberazione del Consiglio direttivo, la quota annuale è stabilita in € 300,00. Le quote vanno versate entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Segretario e Tesoriere procede all'accertamento del mancato versamento delle quote dovute dai Soci e, al Socio che risulti inadempiente, viene richiesta la regolarizzazione del pagamento, in via bonaria, entro e non oltre i trenta giorni successivi all'accertamento. Se il socio moroso, entro la scadenza predetta non regola la propria posizione riguardo la quota associativa, il Segretario notifica allo stesso la decadenza

dall'Associazione, con perdita di tutte le prerogative connesse. Lo stesso professionista ha facoltà di fare richiesta di nuova iscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 3 dello Statuto e previo pagamento delle quote annuali arretrate.

ARTICOLO 5

Procedimenti disciplinare e arbitrale. Tutela del cittadino consumatore

1. Tutti i Soci sono tenuti ad informare il Consiglio direttivo di qualsiasi infrazione allo Statuto, al Regolamento interno e al Codice di condotta di cui vengono a conoscenza.
2. Il Socio che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta in contrasto con lo Statuto, il Regolamento interno e il Codice di condotta è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Richiamo

Il richiamo è promosso dal Consiglio direttivo, su segnalazione motivata di almeno due Soci, con l'incarico al Collegio dei Probiviri di avviare il procedimento.

I Probiviri dispongono i necessari accertamenti e, verificata l'attendibilità dei fatti e la loro entità, comunicano al Consiglio direttivo e all'interessato l'esito del procedimento.

Qualora l'interessato ritenga di avere giustificazioni a sua difesa, deve inoltrarle al medesimo Collegio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo.

Esaminate le controdeduzioni, il Collegio dei Probiviri assume una deliberazione motivata da trasmettere al Consiglio direttivo per l'immediata irrogazione del richiamo, la stessa sarà sottoposta a ratifica nell'Assemblea generale successiva.

b) Sospensione

Nel caso di una seconda irrogazione del provvedimento di richiamo entro 3 anni dalla prima, il Socio verrà automaticamente sospeso da NIP per un periodo di 6 mesi, durante il quale è anche tenuto ad autosospendersi da ogni carica.

c) Espulsione

Nel caso si verifichi nuovamente una mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento interno o del Codice di condotta da parte di un Socio già sottoposto a provvedimento di sospensione, lo stesso verrà espulso da NIP per indegnità.

L'espulsione viene irrogata in esito a procedura eguale a quella disciplinata per i casi di richiamo.

3. Qualora si instaurasse una disputa tra due o più Soci riguardante l'esercizio dell'attività professionale – come meglio disciplinata dal Codice di condotta - o la partecipazione alla vita e agli organi di NIP, e i medesimi non riuscissero a comporla entro il termine di 60 giorni, la stessa viene sottoposta dal Consiglio direttivo all'esame del Collegio dei Probiviri. I Soci interessati sono tenuti a rimettersi all'arbitrato e ogni comportamento contrario costituisce violazione del presente Regolamento.
4. NIP istituisce lo "sportello di riferimento per il cittadino consumatore", previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e s.m., dandone ampia visibilità e accesso diretto tramite il sito istituzionale. Ai casi di contenzioso verso Soci promossi tramite detto sportello si applica la procedura disciplinata dal presente articolo.

ARTICOLO 6

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca numismatica, la crescita professionale dei Soci e di ogni altro operatore del comparto, la diffusione del collezionismo etico a tutela del patrimonio culturale nazionale e apporto all'economia del Paese, NIP costituisce il COMITATO NUMISMATICO ITALIANO.
2. Il COMITATO NUMISMATICO ITALIANO è organo di supporto del Consiglio direttivo ed è composto di un numero minimo di tre personalità eminenti nei campi della ricerca e delle professioni pubbliche e private, scelti dallo stesso entro sei mesi dalla sua elezione. Il Consiglio ne assicura il funzionamento tramite un proprio componente, specificamente individuato, e promuovendo idonee forme di coordinamento interno. Della sua composizione si dà pubblicità sul sito istituzionale NIP, anche allegando i *curriculum vitae* dei componenti.

3. Il COMITATO NUMISMATICO ITALIANO costituisce la “struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati”, richiesta dalla lett. d) comma 2 articolo 5 della citata legge 4/2013.
4. Compete tra l'altro al COMITATO NUMISMATICO ITALIANO:
 - a. svolgere direttamente e affidare l'esecuzione di studi e ricerche nelle discipline oggetto delle funzioni istituzionali di NIP, approfondire e redigere proposte normative e organizzative orientate allo sviluppo del collezionismo etico e delle professioni connesse;
 - b. organizzare, di concerto con il Consiglio direttivo, iniziative pubbliche (quali seminari, convegni, *webinar*), coinvolgere altri esperti anche per la predisposizione di pubblicazioni scientifiche, valutare la documentazione utile al confronto con gli organismi pubblici e privati con cui NIP deve rapportarsi sistematicamente
 - c. programmare la formazione e l'aggiornamento dei numismatici professionisti, assistendo, qualora sia necessario, il Consiglio direttivo nel rilascio delle attestazioni professionali;
 - d. curare la diffusione di ricerche e studi.
5. La partecipazione al COMITATO NUMISMATICO ITALIANO è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. Sono, inoltre, riconosciuti ai singoli componenti i proventi derivanti dallo sfruttamento dei prodotti dell'ingegno.
6. Il COMITATO NUMISMATICO ITALIANO dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha insediato. I suoi componenti possono essere scelti dai Consigli subentranti, senza limiti di mandato.

ARTICOLO 7 Modifiche al Regolamento

7. Il Regolamento interno è stato approvato dall'Assemblea generale.
8. Ogni modifica al Regolamento compete al Consiglio direttivo e dovrà essere deliberata con la maggioranza qualificata dei cinque settimi dei membri.
9. Ogni Socio ha facoltà di sottoporre ulteriori proposte di modifica al Consiglio direttivo entro il termine di dieci giorni antecedenti l'inizio dell'Assemblea, le stesse vengono rese note a tutti i Soci dal Segretario entro cinque giorni antecedenti l'Assemblea.
10. L'Assemblea discute le proposte pervenute e formula, a maggioranza semplice, un parere non vincolante al Consiglio direttivo.

ARTICOLO 8 Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del presente Regolamento, resta in vigore il Regolamento interno già pubblicato sul sito istituzionale NIP.